



Notaio
Eugenio Stanislao Esposito

Repertorio numero 713

--- Raccolta numero 378 -----

-- **ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** --

----- REPUBBLICA - ITALIANA -----

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 17 (diciassette)
del mese di marzo in Tortona, Via Bandello n. 11. -----

Innanzi a me dottor Eugenio Stanislao Esposito, notaio in
Tortona, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, -----

----- sono presenti i signori -----

1) BIAMONTI AGOSTINO nato ad Arenzano (GE) il 22 (ventidue)
febbraio 1956 (millenovecentocinquantasei), residente a Co-
goletto (GE), Via Giuseppe Mazzini n. 26/2, codice fiscale BMN
GTN 56B22 A388V, e sua moglie -----

2) BRUZZONE SIMONETTA nata a Genova (GE) il 4 (quattro) no-
vembre 1964 (millenovecentosessantaquattro), residente a Co-
goletto (GE), Via Giuseppe Mazzini n. 26/2, codice fiscale BRZ
SNT 64S44 D969K, i quali dichiarano di essere coniugati in
regime di separazione dei beni. -----

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-
sonale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto
segue. -----

1) E' costituita tra di essi una società a responsabilità li-
mitata denominata -----

----- **BMP S.R.L. SOCIETA' BENEFIT** -----

con sede in Novi Ligure (AL), Via Cavallotti n. 128/5 e con
durata sino al 31 dicembre 2056, salvo proroga o anticipato
scioglimento. -----

2) In qualità di Società Benefit, la società intende perse-
guire una o più finalità di beneficio comune e operare in mo-
do responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di
persone, comunità, territori ed ambiente, beni ed attività
culturali e sociali, enti, associazioni ed altri portatori di
interesse. -----

La società ha per oggetto: -----

a) l'esercizio di attività editoriale radiotelevisiva atti-
nente all'informazione ed allo spettacolo; -----

b) le seguenti specifiche finalità di beneficio comune: -----

riserverà parte del palinsesto alla diffusione di programmi
atti alla sensibilizzazione, all'informazione ed all'educa-
zione in materia di difesa e salvaguardia dell'ambiente, del
territorio e delle tradizioni locali o in materia di recupero
e salvaguardia di opere e siti a contenuto storico, archeo-
logico o artistico; -----

si impegnerà ad avere sempre in palinsesto un programma di
divulgazione di notizie positive; -----

consentirà gratuitamente, all'interno e/o in luogo della pro-
grammazione quotidiana, la diffusione di comunicazioni da
parte dei soggetti pubblici preposti e rivolte ai cittadini
in caso di calamità naturali o emergenze, mettendo a dispo-
sizione i propri canali (televisivi/radiofonici/multimediali

Registrato a Alessandria

il 22/03/2017

al n° 3137 Serie 1T

con € 200,00

o in altre forme previste dalla normativa) direttamente ai soggetti preposti o limitandosi a trasmettere tramite propria struttura i contenuti provenienti dai medesimi; -----
praticherà sconti del 50% sul prezzo di listino (pubblicato sul proprio sito) a favore di enti pubblici ed associazioni no profit per l'acquisto di spazi pubblicitari; -----
collaborerà con soggetti il cui scopo sia allineato e/o sinergico con quello della propria struttura, in modo tale da contribuire al loro sviluppo ed amplificare l'impatto positivo del loro operato, così contestualmente realizzando il conseguimento delle finalità di beneficio comune; -----
c) la produzione di servizi per la diffusione di programmi radiofonici o televisivi realizzati con qualsiasi mezzo tecnico, mediante diffusione di programmi di contenuto informativo, sociale, culturale, politico, musicale, pubblicitario, di attualità, di spettacolo e di ogni altro genere; -----
d) la vendita di spazi pubblicitari televisivi, radiofonici, internet e multimediali, in proprio e per conto terzi; -----
e) la produzione, la distribuzione, con qualsiasi mezzo tecnologico, nonché la commercializzazione, di palinsesti radiofonici ("format"), linee editoriali, la gestione di marchi d'impresa e/o di loghi, di utilizzazione e di commercializzazione dei relativi diritti di sfruttamento economico, anche con la formula del così detto "franchising", e l'utilizzazione e la commercializzazione dei relativi diritti di sfruttamento economico, con ogni strumento e mezzo, e lo svolgimento di attività di consulenza connessa e/o correlata; -----
f) attività di agenzia di stampa, di informazione radiofonica, televisiva, per internet, per carta stampata e multimediale con ogni strumento e mezzo, sia analogico che digitale; -----
g) la produzione di software per la gestione di contenuti radiofonici, televisivi, Internet, telefonia, satellite, agenzie di stampa, nonché la prestazione di consulenza ed assistenza nello stesso settore a favore di terzi; -----
h) l'acquisizione di concessioni da parte di enti pubblici e privati per l'installazione di ripetitori sia analogici che digitali; -----
i) la vendita di apparecchiature per le automazioni radiofoniche, televisive, internet, satellitari; -----
j) la vendita di beni, sia materiali che immateriali, eventualmente acquisiti in proprietà ad estinzione, totale o parziale, di crediti derivanti dall'esercizio dell'attività sociale; -----
k) la gestione di reti telefoniche private e/o pubbliche, satellitari e di telecomunicazioni in genere; -----
l) lo svolgimento di attività di distribuzione, commercializzazione, marketing, promozione e pubblicità, direttamente e/o indirettamente, di beni, informazioni e servizi con l'utilizzo e l'impiego di qualunque mezzo e strumento e attraverso qualsiasi modalità di trasporto, trasmissione e veico-

lazione, compresi, in particolare, reti informatiche, circuiti telematici interattivi virtuali ed ogni altro mezzo atto allo scopo; -----

m) lo studio, la realizzazione, la produzione, la gestione, la distribuzione e la commercializzazione, direttamente e/o indirettamente, di prodotti, informazioni e servizi destinati all'uso su computer, sia offline sia online, e, in particolare, di prodotti e programmi software, pagine World Wide Web e siti telematici interattivi virtuali, compresa l'organizzazione e la strutturazione dei relativi contenuti (messaggi e informazioni attraverso testi, immagini e suoni). -----

La società potrà inoltre acquistare o assumere in gestione testate e marchi editoriali, marchi e loghi, nonché compiere ogni altra operazione industriale, commerciale, mobiliare ed immobiliare (nei limiti della Legge 02/01/1991 n. 1), ivi compresa l'assunzione di mutui passivi garantiti ipotecariamente su beni sociali, ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società o imprese a scopo di stabile investimento, e cioè in via strumentale, il tutto con esclusione dello svolgimento di attività nei confronti del pubblico (ai sensi della Legge n. 197/91 art. 6 comma 2° e art. 7) e delle attività di intermediazione disciplinate dalla Legge n. 1/91. -----

Potrà, infine, concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti e di obbligazioni anche di terzi, in quanto strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale. ---

3) Fino a diversa decisione dei soci la società sarà amministrata, fino a revoca o dimissioni, da un amministratore unico (con i poteri e la legale rappresentanza di cui agli articoli 18 e 19 dello statuto) nella persona del signor Biamonti Agostino sopra generalizzato, il quale dichiara di accettare la carica non essendovi a proprio carico alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge. -----

4) Il capitale ammonta ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e viene sottoscritto dai soci come segue: -----

- il signor Biamonti Agostino sottoscrive una quota di nominali Euro 9.900,00 (novemilanovecento virgola zero zero) pari al 99% (novantanove per cento); -----

- la signora Bruzzone Simonetta sottoscrive una quota di nominali Euro 100,00 (cento virgola zero zero) pari all'1% (uno per cento). -----

Ai sensi dell'articolo 2464, quarto comma, del Codice Civile i soci versano all'organo amministrativo come sopra nominato il 50% del capitale sociale come segue: -----

- il signor Biamonti Agostino versa la somma di Euro 4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta virgola zero zero) mediante assegno circolare "non trasferibile" emesso in data 14 marzo

2017 dalla Banca Carige, filiale di Cogoletto, n. 00890418-02, all'ordine della società qui costituita; -----
- la signora Bruzzone Simonetta versa la somma di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) mediante assegno circolare "non trasferibile" emesso in data 14 marzo 2017 dalla predetta Banca n. 01092876-12, all'ordine della società qui costituita. -----
Detti assegni vengono ritirati dall'amministratore unico per essere versati nelle casse sociali. -----
Il restante 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale sarà versato dai soci a semplice richiesta dell'organo amministrativo. -----
5) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2017. -----
6) Ai sensi dell'articolo 2463, secondo comma, numero 9 del Codice Civile si indica in Euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero) l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società. -----
7) Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nel presente atto costitutivo e nello statuto che, scritto per 31 articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me notaio datane ai comparanti e sottoscrizione dei comparanti stessi unitamente a me notaio. -----
8) Il signor Biamonti Agostino viene autorizzato ad apportare al presente atto e allegato statuto tutte quelle modifiche di ordine puramente formale eventualmente richieste dal Registro delle Imprese di Alessandria. -----
I comparanti, previamente informati ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, prestano consenso al trattamento dei dati personali nonché alla loro conservazione, anche con strumenti informatici, negli archivi di me notaio. -----
Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto, che ho letto ai comparanti, i quali lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono, alle ore 11,20 circa. -----
Questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio, consta di due fogli, occupati per sette intere pagine e quanto della ottava fin qui. -----
All'originale firmato: -----
Agostino Biamonti -----
Bruzzone Simonetta -----
Eugenio Stanislao Esposito notaio (sigillo) -----

Allegato "A" del repertorio n. 713/378

STATUTO

DENOMINAZIONE

Articolo 1)

La società a responsabilità limitata il cui funzionamento è disciplinato dal presente statuto si denomina:

BMP S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT

OGGETTO

Articolo 2)

In qualità di Società Benefit, la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti, associazioni ed altri portatori di interesse.

La società ha per oggetto:

a) l'esercizio di attività editoriale radiotelevisiva attinente all'informazione ed allo spettacolo;

b) le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

riserverà parte del palinsesto alla diffusione di programmi atti alla sensibilizzazione, all'informazione ed all'educazione in materia di difesa e salvaguardia dell'ambiente, del territorio e delle tradizioni locali o in materia di recupero e salvaguardia di opere e siti a contenuto storico, archeologico o artistico;

si impegnerà ad avere sempre in palinsesto un programma di divulgazione di notizie positive;

consentirà gratuitamente, all'interno e/o in luogo della programmazione quotidiana, la diffusione di comunicazioni da parte dei soggetti pubblici preposti e rivolte ai cittadini in caso di calamità naturali o emergenze, mettendo a disposizione i propri canali (televisivi/radiofonici/multimediali o in altre forme previste dalla normativa) direttamente ai soggetti preposti o limitandosi a trasmettere tramite propria struttura i contenuti provenienti dai medesimi;

praticherà sconti del 50% sul prezzo di listino (pubblicato sul proprio sito) a favore di enti pubblici ed associazioni no profit per l'acquisto di spazi pubblicitari;

collaborerà con soggetti il cui scopo sia allineato e/o sinergico con quello della propria struttura, in modo tale da contribuire al loro sviluppo ed amplificare l'impatto positivo del loro operato, così contestualmente realizzando il conseguimento delle finalità di beneficio comune;

c) la produzione di servizi per la diffusione di programmi radiofonici o televisivi realizzati con qualsiasi mezzo tecnico, mediante diffusione di programmi di contenuto informativo, sociale, culturale, politico, musicale, pubblicitario, di attualità, di spettacolo e di ogni altro genere;

d) la vendita di spazi pubblicitari televisivi, radiofonici, internet e multimediali, in proprio e per conto terzi ;

e) la produzione, la distribuzione, con qualsiasi mezzo tecnologico, nonché la commercializzazione, di palinsesti radiofonici ("format"), linee editoriali, la gestione di marchi d'impresa e/o di loghi, di utilizzazione e di commercializzazione dei relativi diritti di sfruttamento economico, anche con la formula del così detto "franchising", e l'utilizzazione e la commercializzazione dei relativi diritti di sfruttamento economico, con ogni strumento e mezzo, e lo svolgimento di attività di consulenza connessa e/o correlata;

f) attività di agenzia di stampa, di informazione radiofonica, televisiva, per internet, per carta stampata e multimediale con ogni strumento e mezzo, sia analogico che digitale;

g) la produzione di software per la gestione di contenuti radiofonici, televisivi, Internet, telefonia, satellite, agenzie di stampa, nonché la prestazione di consulenza ed assistenza nello stesso settore a favore di terzi;

h) l'acquisizione di concessioni da parte di enti pubblici e privati per l'installazione di ripetitori sia analogici che digitali;

i) la vendita di apparecchiature per le automazioni radiofoniche, televisive, internet, satellitari;

j) la vendita di beni, sia materiali che immateriali, eventualmente acquisiti in proprietà ad estinzione, totale o parziale, di crediti derivanti dall'esercizio dell'attività sociale;

k) la gestione di reti telefoniche private e/o pubbliche, satellitari e di telecomunicazioni in genere;

l) lo svolgimento di attività di distribuzione, commercializzazione, marketing, promozione e pubblicità, direttamente e/o indirettamente, di beni, informazioni e servizi con l'utilizzo e l'impiego di qualunque mezzo e strumento e attraverso qualsiasi modalità di trasporto, trasmissione e veicolazione, compresi, in particolare, reti informatiche, circuiti telematici interattivi virtuali ed ogni altro mezzo atto allo scopo;

m) lo studio, la realizzazione, la produzione, la gestione, la distribuzione e la commercializzazione, direttamente e/o indirettamente, di prodotti, informazioni e servizi destinati all'uso su computer, sia offline sia online, e, in particolare, di prodotti e programmi software, pagine World Wide Web e siti telematici interattivi virtuali, compresa l'organizzazione e la strutturazione dei relativi contenuti (messaggi e informazioni attraverso testi, immagini e suoni). La società potrà inoltre acquistare o assumere in gestione testate e marchi editoriali, marchi e loghi, nonché compiere ogni altra operazione industriale, commerciale, mobiliare ed

immobiliare (nei limiti della Legge 02/01/1991 n. 1), ivi compresa l'assunzione di mutui passivi garantiti ipotecariamente su beni sociali, ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società o imprese a scopo di stabile investimento, e cioè in via strumentale, il tutto con esclusione dello svolgimento di attività nei confronti del pubblico (ai sensi della Legge n. 197/91 art. 6 comma 2° e art. 7) e delle attività di intermediazione disciplinate dalla Legge n. 1/91.

Potrà, infine, concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti e di obbligazioni anche di terzi, in quanto strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale.

SEDE - DOMICILIO

Articolo 3)

La sede della società è fissata nel Comune di Novi Ligure (AL), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, rappresentanze e depositi ovunque nel territorio dello Stato ed all'estero, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

L'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, è materia riservata ad apposita decisione dei soci.

Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, ove nominati, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dai soggetti interessati.

DURATA

Articolo 4)

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2056, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea dei soci.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5)

Il capitale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in partecipazioni ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Articolo 6)

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito mediante il passaggio di riserve disponibili a capitale, conformemente alle disposizioni di legge in

materia, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge, e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omissivo il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci.

La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

Articolo 7)

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2467 del Codice Civile.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Articolo 8)

La partecipazione di ciascun socio è regolata dall'art. 2468 del Codice Civile e può essere espressa anche in frazioni di Euro.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Nel caso di proprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni, si applica l'art. 2352 del Codice Civile.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Articolo 9)

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali, o di parte di esse, per atto tra vivi, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tale riguardo si precisa che nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione nel cui ambito ha sede la società ai sensi di legge, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione, l'arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione sul mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" o "sconto di minoranza" per il caso di trasferimento, rispettivamente, del pacchetto di controllo della società, ovvero di una quota di minoranza.

A tal fine, il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione.

La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la propria partecipazione esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione.

Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia, espressa o presunta, al diritto di

prelazione.

Le disposizioni che precedono non si applicano se tutti i soci acconsentono per iscritto, anche con separati atti, al libero trasferimento delle quote.

Il diritto di prelazione di cui al presente articolo spetta anche in ipotesi di trasferimento mortis causa della partecipazione, e spetta sia che l'erede e/o legatario sia un socio sia che l'erede e/o legatario sia un terzo estraneo alla compagine sociale. In tal caso, la partecipazione caduta in successione dovrà essere offerta in prelazione ai soci superstiti dagli eredi e/o legatari secondo le modalità ed i termini di cui sopra stabiliti in caso di trasferimento della partecipazione per atto tra vivi.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno corrispondere un prezzo determinato secondo i criteri previsti dall'art. 11 del presente statuto per la determinazione del rimborso spettante al socio recedente e quindi, a tal fine, dovrà tenersi conto della situazione patrimoniale della società e, in particolare, del suo valore di mercato alla data del decesso. In caso di disaccordo, la determinazione sarà compiuta tramite la relazione giurata di un esperto, conformemente a quanto previsto dal citato art. 11.

RECESSO DEL SOCIO

Articolo 10)

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 11)

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato dall'Organo Amministrativo tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene

sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione nel cui ambito ha sede la società ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione della volontà di recedere.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, il capitale sociale andrà ridotto in misura corrispondente; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società verrà posta in liquidazione.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 12)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 13)

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dell'Organo di Controllo;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Articolo 14)

Le decisioni dei soci sono assunte con le maggioranze stabilite dalla legge, e possono essere adottate con

deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Le decisioni relative agli argomenti di cui ai numeri 4), 5) e 6) del precedente articolo 13 dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno il 67% (sessantasette per cento) del capitale.

Ogni socio a cui spetti il diritto di voto e che non sia moroso nell'esecuzione del conferimento ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dello statuto oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Articolo 15)

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore ad otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, anche mediante dichiarazione di ricezione inviata con lo stesso mezzo, compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 16)

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche al di fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, o da uno o più degli amministratori, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso può contenere anche la fissazione della data della

seconda convocazione, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla prima convocazione; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio dei soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo, compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dal più anziano, per età anagrafica, degli amministratori che agiscono in via disgiunta o congiunta, o in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge, o quando il presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto;

h) le riunioni possono tenersi in audioconferenza o videoconferenza, ove ciò sia precisato nell'avviso di convocazione.

La condizione essenziale per la validità della riunione in audioconferenza o videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Detti collegamenti devono comunque rispettare il metodo

collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno;

- nel caso di videoconferenza vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Qualora, nell'ora prevista per l'inizio della riunione, non fosse tecnicamente possibile il collegamento, la stessa non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 17)

La società è amministrata, alternativamente:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri;

c) da due o più amministratori che agiscono in via disgiunta o congiunta secondo quanto stabilito in sede di nomina.

Il tipo di amministrazione, il numero degli amministratori e le modalità con cui agiscono sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni, oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore a tempo determinato avviene senza giusta causa.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio. Quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a

cessare anche solo uno di essi, decadono anche gli altri. Fino alla nomina del nuovo organo amministrativo, gli amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 18)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Articolo 19)

Gli amministratori hanno la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di amministrazione pluripersonale, i poteri di rappresentanza sono attribuiti con le modalità ed ai soggetti indicati all'atto della designazione.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare, nei limiti previsti dalla legge, tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, la rappresentanza e la firma della società spettano al presidente del consiglio di amministrazione, al consigliere delegato o ai consiglieri delegati in via disgiunta o congiunta a seconda che i relativi poteri di amministrazione siano stati loro attribuiti in via disgiunta ovvero in via congiunta.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Articolo 20)

Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente, ed eventualmente un vice presidente che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
- b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
- c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviato a tutti gli

amministratori e ai componenti l'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente, il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in mancanza di formale convocazione, il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti l'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e, in caso di parità, prevale il voto del presidente;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori. In tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza ed avere riscontro della ricezione anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo, compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

h) le riunioni possono tenersi in audioconferenza o videoconferenza, ove ciò sia precisato nell'avviso di convocazione.

La condizione essenziale per la validità della riunione in audioconferenza o videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Detti collegamenti devono comunque rispettare il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno;
- nel caso di videoconferenza, vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Qualora, nell'ora prevista per l'inizio della riunione, non fosse tecnicamente possibile il collegamento, la stessa non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Articolo 21)

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale.

In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 22)

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, la società deve nominare l'Organo di Controllo, costituito da un sindaco unico o da un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, o il revisore.

I soci potranno nominare il sindaco unico o il collegio sindacale o il revisore anche qualora non obbligatori per legge. In tali casi ad essi spettano le competenze ed i poteri loro attribuiti dalla legge per l'ipotesi di nomina obbligatoria.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata,

a discrezione dei soci, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'Organo di Controllo ove consentito dalla legge.

BILANCI ED UTILI

Articolo 23)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Articolo 24)

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva diversa decisione degli stessi.

TITOLI DI DEBITO

Articolo 25)

La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

SCIoglimento

Articolo 26)

Verificatasi una causa di scioglimento della società, l'Assemblea dei soci determinerà le modalità per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed il compenso.

MEDIAZIONE

Articolo 27)

Qualsiasi controversia nascente da o collegata a questo contratto dovrà essere oggetto di un tentativo di composizione amichevole ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ed in base al regolamento di mediazione di un Ente iscritto presso il Ministero della Giustizia nel Registro degli Organismi deputati a gestire i tentativi di mediazione.

Qualora non sia stata risolta entro il termine di legge, la controversia sarà devoluta alla decisione di un Arbitro unico.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 28)

Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale e che non siano state

risolte nei termini di legge, saranno devolute ad un arbitro, che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale in cui la società ha sede.

La presente clausola compromissoria comprende tutte le controversie che potranno insorgere tra società da una parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori e organo di controllo dall'altra, sia che si tratti di controversie promosse dalla società, sia che si tratti di controversie promosse da questi ultimi soggetti.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

RISOLUZIONE DI CONTRASTI SULLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 29)

I contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrare, in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società, quando determinano insorgenza di un dissidio insanabile secondo il prudente apprezzamento di ciascuno degli interessati, sono deferite, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, ad un professionista con studio nella provincia dove la società ha la propria sede, nominato, su istanza della parte più diligente contenente dettagliata indicazione del dissidio, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del distretto in cui la società ha sede.

Il professionista potrà altresì essere scelto di comune accordo dalle parti interessate.

Il professionista nominato o scelto dovrà comunicare tempestivamente alle parti, mediante raccomandata a.r. o fax, la propria accettazione dell'incarico, con indicazione delle modalità e dei termini del procedimento di risoluzione del contrasto che egli intende adottare, nel rispetto del contraddittorio tra le parti in contrasto.

Il professionista dovrà in ogni caso comunicare alle parti, con i medesimi mezzi di cui sopra, la propria determinazione ai fini della risoluzione del conflitto entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico.

La decisione resa ai sensi del presente articolo non è reclamabile ed è impugnabile ai sensi di legge.

RESPONSABILE DELL'IMPATTO

Articolo 30)

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 OGGETTO. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che

include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 31)

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata, nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati.

Visto: Tortona, 17 marzo 2017

All'originale firmato:

Agostino Biamonti

Bruzzo Simonetta

Eugenio Stanislao Esposito notaio (sigillo)